



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Giuseppe Magnoli	Presidente rel.
Dott. Maria Tulumello	Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 926/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 12/07/2019 e posta in decisione all'udienza collegiale del 29/03/2023

da

UN [REDACTED] S.P.A., con il patrocinio dell'avv. V [REDACTED]
G [REDACTED] (Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED] presso il
difensore avv. V [REDACTED]

APPELLANTE

contro

P [REDACTED] S.P.A., con il patrocinio dell'avv. P [REDACTED]
B [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] MILANO
presso il difensore avv. P [REDACTED]

APPELLATO

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data 15/01/2019 n. 107/2019

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

Nel merito: in totale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, G.U. dott. Scibetta n. 107/2019, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 15 gennaio 2019, nell'ambito del giudizio RG. 327/2017, non notificata, accertare la responsabilità di P [REDACTED] s.p.a. nella negoziazione degli assegni di cui in narrativa e condannarla al pagamento a favore di U [REDACTED] s.p.a. dell'importo di € 17.474,70, con gli interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo. Con vittoria delle spese e del compenso di entrambi i gradi di giudizio, e conseguente

Sent. N.
Cron. N.
Rep. N.
R. Gen. N. 926/2019
Camp. Civ. N.

OGGETTO:

Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)



condanna dell'appellata alla restituzione dell'importo di € 3.720,25, corrisposto con riserva di ripetizione in esecuzione della sentenza di primo grado.

Per parte appellata:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis, così giudicare: - in via principale: rigettare l'appello proposto dalla "U. S.p.A." nei confronti di P. S.p.a., con conseguente conferma, anche con eventuale diversa motivazione, della sentenza impugnata, con conseguente rigetto di ogni domanda attorea di cui all'atto introduttivo del procedimento;

- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si dovesse ravvisare colpa nella condotta dell'esponente P. S.p.A. in relazione ai fatti per cui è causa, accertato e dichiarato il concorso del fatto colposo e la preminente gravità della colpa della stessa parte appellante e/o la preminente importanza delle conseguenze derivatene, a mente dell'art. 1227, co. 1 mandare assolta la concludente, per l'intero o nella percentuale che sarà ritenuta di giustizia, dalle domande formulate dall'odierna appellante;

- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società U. S.p.a. - società avente causa di F. S.p.a. e di M. S.p.a. in forza di atto di fusione e cambio della denominazione sociale a rogito Notaio di in data 31/12/2013 - ha convenuto in giudizio la società P. S.p.a. innanzi al Tribunale di Bergamo, offrendo in comunicazione i seguenti documenti: <<1. Assegno BancaSai n. per l'importo di € 3.700,00; 2. Assegno BancaSai n. per l'importo di € 4.000,00; 3. Denuncia Stazione dei Carabinieri di Ghedi 28.7.2010; 4. Dettaglio pagamento 27.10.10; 5. Assegno BancaSai n. per l'importo di € 6.000,00; 6. Denuncia Stazione dei Carabinieri di Torre Melissa (KR) 10.2.2007; 7. Assegno Banca Popolare di Novara n. per l'importo di € 1.574,70; 8. Dettaglio pagamento 11.6.2008; 9. Assegno Banca Popolare di Novara n. per l'importo di € 2.200,00; 10. Denuncia Stazione dei Carabinieri di Crotone, 11. Dettaglio pagamento, ed esponendo in linea di fatto:

a) che FondiariaSai Assicurazioni s.p.a. e Milano Assicurazioni s.p.a. intrattenevano rapporti di conto corrente presso BancaSai s.p.a. e Banca Popolare di Novara, in forza dei quali esse potevano pagare i propri creditori – destinatari di risarcimenti quale conseguenza di sinistri assicurativi – traendo assegni, non trasferibili ai sensi dell'art. 43, 2° comma r.d. 1736/33, che indicano questi ultimi quali destinatari e che possono essere sottoscritti direttamente dal beneficiario (c.d. assegno di traenza);

b) che nell'ambito di tali rapporti:

in data 21.6.2010 M. S.p.a. spediva tramite il servizio postale a Fulvio Mambretti, residente in Brescia, l'assegno di traenza non trasferibile B. per l'importo di € 3.700,00 (doc. 1), e l'assegno di traenza non trasferibile BancaSai n. per l'importo di € 4.000,00 (doc. 2). Detti



assegni non pervenivano mai a destinazione e venivano incassati fraudolentemente presso l'Ufficio di Poste Italiane n. 2 di Bergamo da altro soggetto, il quale sottoscriveva per girata e per traenza il titolo in luogo del legittimo prenditore; Fulvio Mambretti provvedeva a disconoscere formalmente le sottoscrizioni apposte con denuncia querela presentata alla Stazione dei Carabinieri di Ghedi (doc. 3); M. A. reiterava i pagamenti mediante bonifici bancari per i medesimi importi (doc. 4);

in data 10.1.2007 F. A. spediva tramite il servizio postale a M. M., domiciliata in Crotona, l'assegno di traenza non trasferibile Banca Popolare di Novara n. 1234567, per l'importo di € 6.000,00 (doc. 5). Detto assegno non perveniva mai a destinazione e veniva incassato fraudolentemente presso l'Ufficio di Poste Italiane n. 15 di Bergamo da altro soggetto, il quale sottoscriveva per girata e per traenza il titolo in luogo del legittimo prenditore: M. M., infatti, provvedeva a disconoscere formalmente la sottoscrizione apposta con denuncia querela presentata alla Stazione dei Carabinieri di Torre Melissa (KR) (doc. 6);

in data 7.12.2007 F. A. spediva tramite il servizio postale a S. C., domiciliato in Crotona, l'assegno di traenza non trasferibile Banca Popolare di Novara n. 1234567, per l'importo di € 1.574,70 (doc. 7). Detto assegno non perveniva mai a destinazione e veniva incassato fraudolentemente presso l'Ufficio di Poste Italiane di Bergamo-Caravaggio da altro soggetto, il quale sottoscriveva per girata e per traenza il titolo in luogo del legittimo prenditore. F. A. reiterava il pagamento mediante assegno di traenza per il medesimo importo (doc. 8);

in data 7.12.2007 M. A. spediva tramite il servizio postale a V. O. G., domiciliato in Crotona, l'assegno di traenza non trasferibile Banca Popolare di Novara n. 1234567, per l'importo di € 2.200,00 (doc. 9). Detto assegno non perveniva mai a destinazione e veniva incassato fraudolentemente presso l'Ufficio di Poste Italiane di Bergamo - Romano di Lombardia da altro soggetto, il quale sottoscriveva per girata e per traenza il titolo in luogo del legittimo prenditore: V. O. G., infatti, provvedeva a disconoscere formalmente la sottoscrizione apposta con denuncia querela presentata alla Stazione dei Carabinieri di Crotona (doc. 10). M. A. reiterava il pagamento mediante bonifico bancario per il medesimo importo (doc. 11)

c) che l'importo complessivamente portato dai titoli indicati ammonta ad € 17.474,70;

Tanto premesso, l'attrice ha fatto richiamo alla giurisprudenza di merito e di legittimità in materia di responsabilità della banca per il pagamento di assegni contraffatti a soggetto diverso dall'effettivo beneficiario, in forza della quale alla Banca è imposto un grado di diligenza superiore a quello ordinario, riconducibile all'art. 1176, 2° comma c.c..

Sulla base di tale orientamento nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi secondo la natura dell'attività esercitata.

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 14712/2007, risolvendo



precedenti contrasti giurisprudenziali manifestatisi anche all'interno della stessa Corte, ha sancito il principio secondo il quale, riconosciuto il carattere contrattuale della responsabilità della Banca, quest'ultima, nel momento in cui provvede alla identificazione del presentatore dell'assegno non trasferibile ed al pagamento di esso, assume un obbligo "professionale e di protezione", operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della operazione sottostante l'emissione dell'assegno, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.

Di lì l'imputazione alla Banca del rischio dell'irregolare pagamento del titolo, in conformità al disposto di cui all'art. 43 legge assegni (r.d. 1736/33), per il quale "la banca, ove paghi a persona diversa dal legittimato, non è liberata della propria obbligazione, finché non ripeta il pagamento al prenditore esattamente individuato (o al banchiere giratario per l'incasso), e tanto a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione di chi abbia presentato il titolo (...)" (Cass. Civ. Sezioni Unite 14712/2007).

Poiché P. aveva pagato gli assegni non trasferibili sopra elencati in favore di soggetti diversi dagli effettivi beneficiari, essa non poteva ritenersi liberata dalla originaria obbligazione, e ciò a prescindere dalla sussistenza o meno dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione del prenditore.

L'attrice pertanto concludeva: << Nel merito: ritenuta la responsabilità di Poste Italiane s.p.a. nella negoziazione degli assegni di cui in narrativa, condannarla al pagamento a favore di U. A. S.p.a. dell'importo di € 17.474,70, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale rivalutato dalla data dei pagamenti al saldo. Con vittoria delle spese e del compenso del processo.>>

Poste Italiane s.p.a., costituendosi in giudizio, ha replicato affermando in fatto quanto segue.

"1) in data 6/7/2010 presso gli sportelli dell'ufficio postale "Bergamo 2" (Fraz. 10015), ivi sito in Via Manzù 11, si presentava una persona che chiedeva di aprire un libretto di risparmio postale;

2) l'impiegato dell'ufficio postale "Bergamo 2" identificava tale persona in M. nato a Foggia l.

3) tale identificazione avveniva a mezzo: - Carta d'identità emessa dal Comune di Busnago il 12/9/09; - Certificato di attribuzione del numero di Codice Fiscale;

4) l'impiegato dell'ufficio postale esaminava attentamente i documenti di cui sopra al fine di verificare che fossero genuini, controllando altresì che la fotografia appostavi riproducesse il viso del cliente; i documenti esibiti venivano quindi fotocopiati e le copie così estratte rimanevano agli atti dell'ufficio postale "Bergamo 2" (v. doc. 2/A);

5) terminati con esito positivo i controlli di cui sopra, a nome di Mambretti Fulvio veniva quindi aperto il libretto di risparmio postale n. (v. doc. 2/B);

6) sul libretto di cui al punto che precede, in data 7/7/10, presso gli sportelli del citato



ufficio postale “Bergamo 2”, il Sig. M. [REDACTED] versava, previa girata per incasso (con riserva di verifica e “salvo buon fine”), gli assegni bancari di traenza n. [REDACTED] di importo pari a euro 3.700,00 e n. [REDACTED] di importo pari a euro 4.000,00 tratti su “Banca [REDACTED] e intestati a M. [REDACTED] sui quali venivano annotati gli estremi del documento d’identità esibito dal cliente (v. docc. n. 1 e n. 2 fasc. parte attrice);

7) prima di accreditare sul libretto di risparmio postale intestato al beneficiario (sig. M. [REDACTED]), la somma portata dagli assegni di cui al punto che precede, in entrambi i casi P. [REDACTED] S.p.A. ha trasmesso il titolo nella sua materialità alla banca trattaria tramite Stanza di compensazione per le verifiche del caso ed ha richiesto ed ottenuto l’autorizzazione al pagamento da parte della stessa banca trattaria; successivamente all’accredito della somma, il titolare ha prelevato l’importo in discorso, che non è più disponibile sul libretto di risparmio;

8) in data 18/1/07 presso gli sportelli dell’ufficio postale “Bergamo 15” (Fraz. 10279), ivi sito in Via M. Tabajani 1, si presentava una persona che chiedeva di aprire un libretto di risparmio postale;

9) l’impiegato dell’ufficio postale “Bergamo 15” identificava tale persona in Mauro Maria, nata ad Albanella il 18/6/79 e residente a Bergamo in Via s. Bernardo;

10) tale identificazione avveniva a mezzo: - patente di guida [REDACTED] emessa da MCTC di [REDACTED] il [REDACTED], - Codice Fiscale;

11) l’impiegato dell’ufficio postale esaminava attentamente i documenti di cui sopra al fine di verificare che fossero genuini, controllando altresì che la fotografia appostavi riproducesse il viso del cliente; i documenti esibiti venivano quindi fotocopiati e le copie così estratte rimanevano agli atti dell’ufficio postale “Bergamo 15” (v. doc. 3/A);

12) terminati con esito positivo i controlli di cui sopra, a nome di M. [REDACTED] veniva quindi aperto il libretto di risparmio postale n. [REDACTED] (v. doc. 3/B);

13) sul libretto di cui al punto che precede, presso gli sportelli del citato ufficio postale “Bergamo 15”, la Sig. M. [REDACTED] versava, previa girata per incasso (con riserva di verifica e “salvo buon fine”), l’assegno bancario di traenza [REDACTED] di importo pari a euro 6.000,00 tratto su BancaSai e intestato a M. [REDACTED] (v. doc. n. 5 fasc. parte attrice);

14) prima di accreditare sul libretto di risparmio postale intestato al beneficiario (sig. M. [REDACTED]), la somma portata dall’assegno di cui al punto che precede, P. [REDACTED] S.p.A. ha trasmesso il titolo nella sua materialità alla banca trattaria tramite Stanza di compensazione per le verifiche del caso ed ha richiesto ed ottenuto l’autorizzazione al pagamento da parte della stessa banca trattaria; successivamente all’accredito della somma, il titolare ha prelevato l’importo in discorso, che non è più disponibile sul libretto di risparmio;

15) in data 7/12/07 presso gli sportelli dell’ufficio postale di “Caravaggio” (Fraz. 10033), ivi sito in L.go Cavenaghi 1, si presentava una persona che chiedeva di aprire un libretto di risparmio postale;



16) l'impiegato dell'ufficio postale di "Caravaggio" identificava tale persona in Cropanese Silvano, nato a Caiazzo il 9/4/71 e residente a Caravaggio in Via N. Sauro;

17) tale identificazione avveniva a mezzo: - patente di guida [redacted] emessa da MCTC di Bergamo il 2/10/03; - Codice Fiscale;

18) l'impiegato dell'ufficio postale esaminava attentamente i documenti di cui sopra al fine di verificare che fossero genuini, controllando altresì che la fotografia appostavi riproducesse il viso del cliente; i documenti esibiti venivano quindi fotocopiati e le copie così estratte rimanevano agli atti dell'ufficio postale "Caravaggio" (v. doc. 4/A);

19) terminati con esito positivo i controlli di cui sopra, a nome di Cropanese Silvano veniva quindi aperto il libretto di risparmio postale [redacted] (v. doc. 4/B);

20) sul libretto di cui al punto che precede, presso gli sportelli del citato ufficio postale "Caravaggio", il Sig. Cropanese Silvano versava, previa girata per incasso (con riserva di verifica e "salvo buon fine"), l'assegno bancario di traenza [redacted] di importo pari a euro 1.574,70 tratto su Banca Popolare di Novara e intestato a Cropanese Silvano (v. doc. n. 7 fasc. parte attrice);

21) prima di accreditare sul libretto di risparmio postale intestato al beneficiario (sig. Cropanese Silvano) la somma portata dall'assegno di cui al punto che precede, Poste Italiane S.p.A. ha trasmesso i dati relativi all'assegno alla banca trattaria per le verifiche del caso ed ha richiesto ed ottenuto l'autorizzazione al pagamento (mediante procedura c.d. "check truncation") da parte della stessa banca trattaria; successivamente all'accredito della somma, il titolare ha prelevato l'importo in discorso, che non è più disponibile sul libretto di risparmio;

22) in data 7/12/07 presso gli sportelli dell'ufficio postale di "Romano di Lombardia" (Fraz. 10096), ivi sito in Via F.lli Calvi 11, si presentava una persona che chiedeva di aprire un libretto di risparmio postale;

23) l'impiegato dell'ufficio postale di "Romano di Lombardia" identificava tale persona in Otranto Godano Vincenzo, nato a Alife (CE) il 4/4/71 e residente a Romano di Lombardia in Via Talpino; l'identificazione avveniva a mezzo patente di guida [redacted] (emessa da MCTC di Bergamo il 15/3/03) e Codice Fiscale (v. doc. 5);

24) l'impiegato dell'ufficio postale esaminava attentamente i documenti di cui sopra al fine di verificare che fossero genuini, controllando altresì che la fotografia appostavi riproducesse il viso del cliente; i documenti esibiti venivano quindi fotocopiati e le copie così estratte rimanevano agli atti dell'ufficio postale "Romano di Lombardia";

25) terminati con esito positivo i controlli di cui sopra, a nome di Otranto Godano Vincenzo veniva quindi aperto il libretto di risparmio postale [redacted] (v. doc. 5);

26) sul libretto di cui al punto che precede, presso gli sportelli del citato ufficio postale "Romano di Lombardia", il Sig. 33 Vincenzo versava, previa girata per



incasso (con riserva di verifica e “salvo buon fine”), l’assegno bancario di traenza [redacted] di importo pari a euro 2.200,00 tratto su Banca Popolare di Novara e intestato a Otranto Godano Vincenzo (v. doc. n. 9 fasc. parte attrice);

27) prima di accreditare sul libretto di risparmio postale intestato al beneficiario (sig. Otranto Godano Vincenzo) la somma portata dall’assegno di cui al punto che precede, Poste Italiane S.p.A. ha trasmesso il titolo nella sua materialità alla banca trattaria tramite Stanza di compensazione per le verifiche del caso ed ha richiesto ed ottenuto l’autorizzazione al pagamento da parte della stessa banca trattaria; successivamente all’accredito della somma, il titolare ha prelevato l’importo in discorso, che non è più disponibile sul libretto di risparmio;

28) il dossier relativo al libretto di risparmio postale [redacted] veniva successivamente smarrito (v. denuncia di smarrimento presentata dalla Direttrice dell’UP “Romano di Lombardia” – doc. 6);

29) in tutti e cinque i casi oggetto di giudizio, i soli dati che vengono indicati sull’assegno al fine di individuare il soggetto titolare del credito portato dal titolo (quindi legittimato ad ottenere il pagamento) sono il nome ed il cognome;

30) in tutti e cinque i casi oggetto di giudizio, la firma del soggetto traente/beneficiario dell’assegno - che successivamente disconosceva la firma apposta sul titolo - era nota all’odierna attrice per avere scambiato corrispondenza con il proprio creditore, mentre non era depositata presso [redacted] S.p.A. la quale non poteva, quindi, verificare la corrispondenza tra la firma apposta sull’assegno e quella del legittimo beneficiario;

31) in tutti e cinque i casi oggetto di giudizio, l’odierna attrice non ha adottato alcuna misura per assicurarsi che l’assegno pervenisse all’asserito vero prenditore (che l’attrice deduce essere altra persona rispetto al soggetto che, declinando medesime generalità, presentava l’assegno per l’incasso);

32) in tutti e cinque i casi oggetto di giudizio, l’odierna attrice ha conferito mandato alla banca trattaria di effettuare il pagamento dell’assegno per cui è giudizio senza verificare – e costituirsi prova - che detto titolo fosse effettivamente giunto nella materiale disponibilità del legittimo beneficiario;

33) tra [redacted] S.p.A. e la banca trattaria, in tutti e cinque i casi oggetto di giudizio, all’epoca dei fatti vigeva un preciso accordo contrattuale per cui al creditore della prima veniva dall’altra inviato, a mezzo posta ordinaria, un c.d. “assegno di traenza” che il destinatario poteva, previa doppia sottoscrizione, assunta così la duplice qualità di traente e prenditore, porre all’incasso”.

La convenuta sosteneva quindi di non poter essere tenuta responsabile di alcunché, in relazione al suo operato nella negoziazione degli assegni de quibus: né nell’attività di identificazione del cliente, né nell’esame del titolo di credito esibito e versato sul rapporto intestato al portatore, né nel successivo accredito e pagamento della relativa somma, avendo essa in tutti i casi oggetto di giudizio posto in essere ogni cautela legittimamente esigibile e dovendosi quindi giudicare l’inadempimento attribuito – ove ritenuto sussistente – come determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore. E ciò a prescindere dalla veridicità (o



meno) del fatto dell'eventuale falsificazione dei documenti esibiti dal cliente di [REDACTED] che pose all'incasso il titolo in discorso, circostanza che, se provata, sarebbe in ogni caso irrilevante e quindi inidonea a fondare qualsivoglia responsabilità in capo a [REDACTED].

Identica considerazione la convenuta ha svolto con riguardo al secondo pagamento asseritamente effettuato dalla U [REDACTED] S.p.A., allegato ma non provato dalla controparte, sebbene ciò debba ritenersi indispensabile, ai sensi dell'art. 2697 c.c., trattandosi di elemento costitutivo - necessario ma non sufficiente perché possa ritenersi sussistente - del diritto azionato.

In diritto la convenuta ha richiamato il seguente principio, accolto nella giurisprudenza di legittimità: *“con riguardo alla circolazione dei titoli a legittimazione nominale costituisce principio regolatore della materia, al cui rispetto è tenuto il conciliatore...il principio generale desumibile dall'art. 1992, secondo comma, cod. civ., e non derogato dall'art. 43 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, in base al quale deve considerarsi liberatorio il pagamento eseguito a chi sia apparso legittimo prenditore a seguito di diligente identificazione, verificandosi l'osservanza dell'obbligo di diligenza in relazione alle cautele suggerite dalle circostanze del caso concreto... l'identificazione dell'avente diritto può farsi, fra l'altro, a mezzo di carta di identità, non si conforma al suindicato principio la sentenza del conciliatore che ravvisi responsabilità dell'istituto di emissione per aver eseguito il pagamento a persona diversa dall'intestatario, addebitando un'identificazione non diligente, perché effettuata su presentazione del predetto documento... la idoneità di detto mezzo di identificazione è, per i fini menzionati, direttamente valutata dalla legge in termini generali.”* (Cass. 17.9.97, n. 9249; conf. Cass. 18.8.97, n. 7658; Cass. 14.3.97, n. 2303; Cass. 5.8.94, n. 7307; Cass. 3.4.92, n. 4078).

Ha inoltre fatto richiamo al principio, applicato in una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, secondo il quale *<< ... Se, dunque, l'attività volta alla identificazione fu compiuta senza colpa, l'assunto, secondo cui non era sufficiente la mera annotazione sull'assegno, prima del pagamento, del numero di serie del documento di riconoscimento, essendosi dovuto procedere all'accertamento di quella identità, attraverso la conoscenza dello stesso cassiere o di altri impiegati dalla banca ovvero alla acquisizione di una sua copia fotostatica, prospetta una prescrizione estranea al disposto dall'art. 43 legge sull'assegno, il quale non apporta alcuna deroga alla norma dall'art. 46 legge cambiaria ed all'art. 1992 c. 2^a c.c., per i quali è liberatorio il pagamento eseguito senza dolo o colpa grave a colui che sia apparso legittimo prenditore del titolo, dovendosi l'osservanza dell'obbligo di diligenza nella identificazione dal prenditore accertare in relazione alle cautele suggerite dal caso concreto, che, nella specie, ebbe ad oggetto un titolo di modestissimo importo ... >>* (così, Cass. civ. sez. I, 18173/2004).

La convenuta ha osservato ancora che l'idoneità e la sufficienza della carta d'identità (ovvero della patente di guida) ai fini della identificazione personale è stata ribadita ancora di recente dal Legislatore con il D.lgs. n. 231/2007 (emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione),



che all'art. 19 (dedicato alle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela) espressamente prevede che *“l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente...mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo...”*, rilevando ancora che ai sensi del citato allegato tecnico *“sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del ”* DPR n. 445/2000, cioè la carta d'identità e gli altri documenti da considerarsi ad essa equipollenti, tra cui la patente di guida ed il passaporto.

La convenuta così ha concluso: << Voglia Codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

- in via principale: accertato e dichiarato che parte attrice non ha provato di aver subito alcun danno per i fatti di causa e/o che non sussiste alcuna responsabilità in capo a P. S.p.A. per l'eventuale danno, rigettare le domande tutte formulate da parte attrice nei suoi confronti;

- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui, risultando illegittimo il pagamento della somma di cui agli assegni de quibus in favore dei clienti di P. ed un corrispondente pregiudizio patrimoniale in capo a parte attrice, si dovesse ravvisare colpa nella condotta dell'esponente P. S.p.A. in relazione ai fatti per cui è causa, accertato e dichiarato il concorso del fatto colposo e la preminente gravità della colpa della stessa attrice – anche per violazione dell'art. 1175 cod. civ - e/o la preminente importanza delle conseguenze derivatene, a mente dell'art. 1227 cod. civ. mandare assoluta la concludente, per l'intero o nella percentuale che sarà ritenuta di giustizia, dalle domande formulate dalla U. A. S.p.A.;

- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio; omissis.

Il tribunale di Bergamo, nella sentenza impugnata, ha rilevato che le circostanze indicate da parte convenuta non erano state contestate dalla parte attrice nel termine previsto dall'art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c. (termine finale per lo svolgimento dell'attività difensiva assertiva, cioè per l'esposizione dei fatti che costituiscono il fondamento delle domande, eccezioni e difese delle parti): invero, all'udienza di prima comparizione, celebrata in data 6 giugno 2017, parte attrice non aveva dedotto alcunché, ma si era limitata a richiedere, al pari della convenuta, la fissazione di una successiva udienza di precisazione delle conclusioni. Ha ritenuto pertanto che tali circostanze risultassero incontroverse; nel contempo ha ritenuto che le circostanze dedotte dall'attrice nella comparsa conclusionale fossero estranee al thema decidendum ritualmente introdotto in causa, e pertanto non ne ha tenuto conto.

Ciò posto, ha ritenuto che lo svolgimento da parte della società convenuta delle verifiche sopra indicate integrasse pienamente la prova liberatoria postulata nella sentenza 21 maggio 2018 n. 12477 della SC di Cassazione; ha pertanto ritenuto raggiunta la prova dell'avvenuto adempimento, da parte della convenuta, all'obbligazione relativa alla verifica dell'identità del soggetto presentatore, con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.”.

Ha quindi respinto la pretesa risarcitoria attorea, regolando le spese secondo criterio di soccombenza.



Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestiva impugnazione U [REDACTED] A [REDACTED] spa, la quale ha chiesto che, in riforma della stessa, venisse disposta la condanna dell'appellata P [REDACTED] spa al risarcimento del danno nell'importo sopra indicato o in quello diverso ritenuto di giustizia.

Poste Italiane spa, costituendosi, ha chiesto respingersi il gravame col favore delle spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di gravame l'appellante sostiene che la motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova liberatoria da parte della convenuta dovrebbe considerarsi meramente apparente e, per ciò, tale da rendere nulla la sentenza impugnata; richiama a tal fine Cass.ord. 1461/2018, la quale ha evidenziato che incorre in vizio di motivazione meramente apparente il giudice che, in violazione di un preciso obbligo di legge sancito dalla Carta Costituzionale *“omette di esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata”*; afferma che il tribunale avrebbe dovuto, entrando nel concreto di ogni singola fattispecie, fornire alle parti i motivi e l'iter logico che l'aveva portato a concludere che le operazioni condotte da Poste fossero idonee a fornire la prova richiesta; l'appellante sostiene che sarebbe stata necessaria una descrizione nel merito dei contorni di tale prova (che la Cassazione definisce qualificata) e un'adeguata argomentazione in ordine alla congruità delle verifiche svolte rispetto a tale preciso onere probatorio; l'affermazione che le verifiche condotte integrano pienamente la prova richiesta costituirebbe, quindi, una non motivazione, tale da rendere nulla la sentenza impugnata.

Il motivo è manifestamente infondato.

Il tribunale, dato atto dell'assenza sui titoli di qualsiasi segno di contraffazione, ha anzitutto evidenziato non esservi contestazione in ordine alle circostanze di fatto – quindi ritenute incontroverse - indicate dalla convenuta P [REDACTED] I [REDACTED] quali altrettante misure finalizzate alla corretta identificazione della persona che chiedeva di aprire un conto corrente o un deposito a risparmio. Si trattava: della richiesta di esibizione della carta di identità o della patente, e quindi di un documento recante fotografia, normativamente ritenuto idoneo all'identificazione della persona; della richiesta di esibizione del tesserino recante il codice fiscale; della fotocopiatura di tali documenti e della relativa archiviazione; solo a seguito di tali adempimenti veniva consentita l'apertura a nome del richiedente del libretto di deposito a risparmio sul quale egli avrebbe in un secondo momento versato l'assegno bancario di traenza. Oltre agli accertamenti preliminari all'apertura del libretto vi erano quelli relativi all'accredito sullo stesso del denaro portato dal titolo, da effettuarsi tramite girata per incasso (con riserva di verifica e “salvo buon fine”): a tal fine il titolo veniva trasmesso nella sua materialità alla banca trattaria tramite Stanza di compensazione per le opportune verifiche; veniva contestualmente richiesta alla



stessa banca trattaria l'autorizzazione al relativo pagamento; ottenuta quest'ultima poteva procedersi, con le modalità sopra indicate, all'accredito della somma; dopo di che il titolare era libero di prelevare l'importo depositato; effettuato il prelievo, la somma precedentemente accreditata non era ovviamente più disponibile sul libretto di risparmio.

Il giudice di prime cure, con la motivazione sopra pressochè testualmente riportata, ha con ogni evidenza espresso un giudizio di idoneità delle anzidette misure quali mezzi per l'accertamento dell'identità della persona richiedente, con ciò inequivocabilmente manifestando una valutazione in termini affermativi in ordine al rispetto del canone della diligenza professionale, di cui all'art.1376, secondo comma, cc.

Non è pertanto vero che quella espressa in sentenza sia una motivazione meramente apparente.

Col secondo motivo di gravame la difesa di U. [redacted] sottopone a censura l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui la società attrice non avrebbe contestato le circostanze di fatto dedotte da parte convenuta, e, per tale motivo, le circostanze dedotte in comparsa conclusionale sarebbero estranee al thema decidendum; l'appellante riconosce di non aver mai inteso contestare la veridicità delle circostanze in fatto dedotte da parte convenuta, trattandosi della descrizione delle operazioni che, con la minima diligenza richiesta a qualsiasi Istituto di credito, vengono svolte in sede di apertura di un conto corrente o di incasso di un titolo di credito; sostiene, tuttavia, che tali circostanze non sarebbero idonee a rappresentare la prova liberatoria di quella diligenza qualificata che l'argentarius deve porre nelle operazioni quali quelle in esame; rileva di aver in tali termini argomentato – in fatto ed in diritto – in comparsa conclusionale, senza introdurre fatti nuovi né inquadramenti giuridici diversi rispetto a quelli chiaramente e diffusamente offerti con l'atto di citazione.

Per verità in comparsa conclusionale la parte attrice ha introdotto in comparsa conclusionale, per la prima volta, l'allegazione dell'inesistenza del numero civico indicato su un documento di identità di uno dei presentatori; trattasi di circostanza nuova, in relazione alla quale avrebbe potuto porsi il problema circa la completezza o meno dell'accertamento svolto sull'effettività della residenza dichiarata; correttamente, tuttavia, il giudice di prime cure ha ritenuto di non poter prendere in esame tale fatto, perché nuovo, in quanto introdotto tardivamente in giudizio.

Trattasi dell'unica questione di rilievo quanto al motivo in esame, perché le restanti questioni saranno trattate nell'esame dei successivi motivi di gravame.

A premessa del terzo motivo di gravame l'appellante fa richiamo ai principi giurisprudenziali secondo cui alle Banche (o P. [redacted] nell'esercizio della funzione bancaria) incombe un obbligo professionale di protezione, che si riflette necessariamente sull'intera gamma delle attività dal banchiere svolte nell'esercizio dell'impresa bancaria. Cui corrisponde un dovere di diligenza "qualificata", che, alla luce dell'obbligo imposto per il tipo di attività esercitata nei confronti dei soggetti operanti, ma anche della collettività e dell'intero sistema bancario e anche della normativa sempre più attenta all'esigenza di esatta identificazione dei soggetti



realmente operanti (vedasi a mero titolo di esempio la normativa sulla trasparenza e quella antiriciclaggio), non può limitarsi all'esame formale dei documenti identificativi, nella collettiva conoscibilità della frequente falsificazione degli stessi soprattutto in situazione analoghe a quella di specie, ma impone senz'altro maggiori cautele nell'identificazione dei soggetti che vi entrino in contatto, soprattutto ove questi intrattengano rapporti contrattuali con la stessa banca. Ciò premesso, la difesa di parte appellante sostiene che nel caso di specie, sussisterebbero tutti gli elementi, tipici di questo genere di truffe, che avrebbero dovuto imporre alla Banca negoziatrice di porre in essere attività più approfondite per identificare correttamente i portatori degli assegni: infatti:

a) tutti e cinque gli assegni oggetto della domanda erano stati incassati da correntisti occasionali di P. [redacted] I., attraverso il deposito su conti correnti aperti contestualmente all'operazione, che aveva sempre costituito la provvista di apertura del rapporto: si trattava, quindi, di soggetti con i quali l'Ufficio non aveva precedenti contatti, soggetti che aprivano per la prima volta quel rapporto bancario al solo scopo di portare all'incasso un assegno non trasferibile di traenza; mancava, da parte di Poste Italiane, la produzione dell'estratto conto delle settimane immediatamente successive all'apertura: si tratta di una ulteriore conferma della circostanza che, evidentemente, tali estratti contenessero la prova dell'anomalia denunciata, con l'immediato prelevamento del denaro versato e l'estinzione (spesso per abbandono) del rapporto stesso;

b) il primo dei correntisti, il sedicente M. [redacted], risultava risiedere in un Comune diverso da quello dell'Ufficio postale scelto per l'operazione truffaldina, avente peraltro ad oggetto ben due assegni: questi, infatti, dalla provincia di M. [redacted] si era recato in un Ufficio Postale di Bergamo: anche tale circostanza, soprattutto nel caso delle Poste che, agendo quale Istituto di Credito, sono normalmente caratterizzate da una strettissima territorialità, avrebbe dovuto accendere più di un campanello d'allarme nell'accorto banchiere; [redacted]

c) ancora con riferimento a Fulvio Mambretti, quest'ultimo aveva presentato documenti che lo indicavano come residente in Busnago, via dei Gelsi 44, indirizzo tuttavia non esistente, in quanto la via dei Gelsi a Busnago si ferma al civico 34;

d) nonostante l'assegno di traenza rappresentasse lo strumento con il quale il nuovo correntista costituiva la provvista per l'apertura del conto, allo stesso non si erano richiesti almeno due documenti provvisti di fotografia e non venivano svolte altre attività di approfondimento.

Ciò in negativo, in relazione alle cautele necessarie asseritamente omesse.

In positivo, quanto alle considerazioni espresse in sentenza, l'appellante ne evidenzia l'insufficienza ai fini della liberatoria:

- le operazioni in stanza di compensazione, innanzitutto, non assolvono la Banca negoziatrice: ammesso (ed assolutamente non concesso, alla luce dei meccanismi oggi utilizzati) che gli assegni siano stati posti nella disponibilità della Banca emittente prima di mettere l'importo nella disponibilità dell'occasionale correntista, ne discenderebbero due considerazioni: 1) la Banca emittente non poteva che riconoscere valido ed integro il titolo che, nei fatti, aveva effettivamente emesso (nel



caso di specie, il titolo non era stato contraffatto, per cui appariva nella sua assoluta integrità all'atto della negoziazione); 2) la società attrice, ed odierna appellante, non è la Banca emittente, bensì la correntista che ha messo a disposizione della propria banca la provvista per l'emissione degli assegni, e pertanto le contestazioni in ordine ad una supposta responsabilità dell'istituto emittente non potrebbero assumere rilevanza alcuna nei confronti dell'appellante;

- non è affatto vero che la firma del beneficiario fosse nota ad Unipolsai; si tratterebbe in ogni caso di circostanza ininfluenza, dal momento che Unipolsai non entra in alcun modo nell'ambito del rapporto tra Banche, da un lato, e tra la Banca ed il suo correntista, dall'altro; se, d'altra parte, l'argomentazione fosse valida, l'assegno di traenza in quanto tale – da sottoscrivere dal beneficiario sia per traenza che per girata – non potrebbe mai essere con certezza ricondotto ad una persona definita e perderebbe la propria dignità giuridica;

- è apodittica ed indimostrata l'asserzione secondo cui l'appellante non avrebbe adottato alcuna misura per assicurarsi che l'assegno pervenisse all'asserito vero prenditore; in ogni caso la giurisprudenza è costante nell'affermare che non esiste nesso di causalità tra la sottrazione dell'assegno (in qualunque momento e circostanza, a tutti ignota, essa sia avvenuta) e la negligenza della banca nella identificazione del legittimo portatore del titolo.

- altrettanto inaccettabile è l'affermazione del primo giudice secondo cui Unipolsai avrebbe “conferito mandato alla banca trattaria di effettuare il pagamento dell'assegno ... senza verificare – e costituirsi prova – che detto titolo fosse effettivamente giunto nella materiale disponibilità del legittimo beneficiario”: il correntista che incarica la Banca di emettere, fornendone la relativa provvista, un assegno circolare (tale è l'assegno di traenza di cui si tratta) non è chiamato a fornire un successivo assenso al suo pagamento, essendo lo stesso intrinseco nella sua emissione (né diversamente potrebbe essere): la circostanza che il titolo sia non trasferibile e, quindi, negoziabile solo presso un Istituto di credito per l'incasso mette il correntista nelle condizioni di confidare che detto Istituto operi correttamente a tutela sua e del sistema creditizio, usando quella qualificata diligenza che la Giurisprudenza, correttamente, gli attribuisce.

Con riferimento alle questioni poste dalla parte appellante col terzo motivo di gravame va anzitutto ribadito, quanto al punto c), che sul tema dell'insussistenza del numero civico di Busnago, [REDACTED], quale indirizzo risultante nel documento di identità esibito dal presunto [REDACTED] [REDACTED] (provata dal fatto che la via dei Gelsi a Busnago si ferma al civico [REDACTED]) si è già detto che trattasi di circostanza dedotta da parte attrice per la prima volta in comparsa conclusionale e perciò ritenuta inammissibile perché tardiva dal giudice di prime cure con giudizio che la corte condivide e conferma.

Quanto al punto a), col quale l'appellante rileva che tutti e cinque gli assegni oggetto della domanda erano stati incassati da correntisti occasionali di P. [REDACTED] I. [REDACTED], attraverso il deposito su conti correnti aperti contestualmente all'operazione, che aveva sempre costituito la provvista di apertura del rapporto; che, pertanto, si trattava di soggetti con i quali l'Ufficio non aveva precedenti contatti, che aprivano per la



prima volta quel rapporto bancario al solo scopo di portare all'incasso un assegno non trasferibile di traenza; che mancava, da parte di P. [REDACTED], la produzione dell'estratto conto delle settimane immediatamente successive all'apertura, ad ulteriore conferma della circostanza che, evidentemente, tali estratti contenessero la prova dell'anomalia denunciata, con l'immediato prelevamento del denaro versato e l'estinzione (spesso per abbandono) del rapporto stesso, il collegio osserva che non può in linea di principio considerarsi anomala l'apertura di un conto corrente, o di un libretto di deposito, da parte di un soggetto il quale con la banca cui si rivolge non avesse intrattenuto in precedenza rapporti negoziali; una siffatta affermazione si risolverebbe infatti nella negazione della libertà negoziale, riconosciuta dall'ordinamento giuridico; per la medesima considerazione non può costituire ostacolo all'apertura del conto la residenza del richiedente in diverso comune (molteplici essendo le ragioni, lecite e non truffaldine; che potrebbero giustificare tale decisione); la finalizzazione dell'apertura del conto o del deposito al successivo versamento di un importo portato da assegno di traenza è nella mente del richiedente, che non è tenuto ad estrinsecarla, e non è perciò necessariamente nota all'impiegato cui lo stesso si rivolge per l'apertura del conto; la richiesta degli estratti conto pregressi, se riferita alla banca presso la quale è richiesta l'apertura del conto, è incomprensibile, non essendovi conto aperto in precedenza; se riferita alla banca emittente, è altrettanto incomprensibile, non essendo affatto necessario che il beneficiario dell'assegno di traenza sia correntista della banca emittente; se riferita alla persona del richiedente, appare in evidente contrasto con le più ovvie regole in tema di riservatezza; non è pertanto in ogni caso possibile affermare come anomala l'apertura di un conto corrente o di un libretto di deposito perché effettuata su richiesta di persona che non fosse già in precedenza cliente della banca, o che non fosse in precedenza già residente nel comune ove è ubicata la filiale presso cui intende chiedere l'apertura del conto, o che non si fosse reso disponibile ad esibire l'estratto conto relativo a suoi possibili altri precedenti rapporti di conto corrente.

Le considerazioni testè esposte valgono anche quale risposta al punto b), relativo alla richiesta di apertura presso un ufficio sito nella bergamasca di un libretto postale da parte di soggetto, il F. [REDACTED] M. [REDACTED], residente nella provincia di Monza.

Quanto, infine, al punto d), e cioè alla richiesta di due documenti di identità recanti entrambi la fotografia del richiedente, trattasi di procedura di identificazione non imposta da alcuna norma di legge (art.19, d.lgs 231/2007¹), e la cui mancata

¹ 1. L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui all'articolo 18, avviene sulla base delle modalità di seguito descritte:

a) l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere;

b) l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti



attuazione non può quindi assurgere ad elemento di dimostrazione dell'anomalia dell'operazione.

Del tutto irrilevante deve ritenersi l'eventuale erroneità dell'affermazione secondo cui la firma del destinatario avrebbe dovuto presumersi nota alla debitrice e secondo cui quest'ultima non avrebbe osservato le doverose cautele atte a scongiurare il possibile trafugamento del titolo, che ne avrebbe reso possibile l'alterazione; le predette circostanze, infatti, potrebbero assumere rilievo, quali elementi atti a determinare il concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi dell'art.1327 cc, ove si fosse ravvisata la presenza di una o più anomalie nelle operazioni di apertura del libretto di deposito e nel successivo accreditamento dell'importo portato dagli assegni di traenza; non essendosi qui, per le ragioni sopra esposte, ravvisata alcuna anomalia, le valutazioni al riguardo espresse in sentenza non assumono rilievo alcuno ai fini del decidere. Ancor meno significative sono le considerazioni espresse con riguardo al controllo fatto in sede di stanza di compensazione; se alla banca trattaria non è dato attribuire responsabilità per l'alterazione del titolo, in quanto effettuata con modalità tali da renderla non riconoscibile, la medesima considerazione deve valere per l'operato dell'impiegato postale, al quale deve sì richiedersi attenzione, prudenza e meticolosità nella verifica, ma sempre entro i limiti della concreta esigibilità, perché anche per l'impiegato postale vale il principio in forza del quale "*ad impossibilia nemo tenetur*".

Conclusivamente, essendo pacifico, per tutte le operazioni in discorso, che i singoli uffici postali hanno controllato l'identità del richiedente, mediante confronto tra le relative sembianze e quelle della fotografia annessa al documento di identità, ed essendo pacifico che il documento di identità esibito non presentava segni che potessero indurre a supporre la falsificazione, deve ritenersi adeguata la diligenza prestata ai fini dell'apertura del libretto di deposito. A questo punto non vi era alcun ostacolo al successivo accredito su quest'ultimo delle somme portate dagli assegni di traenza, la cui sottoscrizione ad opera del richiedente veniva a corrispondere a quella risultante dal documento di identità. Non ravvisandosi in ciò alcun profilo di anomalia, deve trovare conferma il giudizio espresso dal tribunale nel senso dell'insussistenza di qualsiasi responsabilità al riguardo della società appellata Poste Italiane spa.

La sentenza impugnata n.107/2019 va pertanto integralmente confermata.

Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella recentemente approvata con decreto

destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo;

c) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può adottare, co proprio decreto, disposizioni attuative per l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1.



ministeriale 147/2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 5201,01 sino ad euro 26000,00).

Atteso il rigetto integrale del gravame, va disposta a carico dell'appellante la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n.107/2019 del tribunale di Bergamo.

Condanna la società appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado, che si liquidano in euro 1134,00 per la “fase di studio”, euro 921,00 per la “fase introduttiva” ed euro 1911,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Con duplicazione del contributo unificato a carico di parte appellante.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 agosto 2023

IL PRESIDENTE EST.

Giuseppe Magnoli

